

SENATO DELLA REPUBBLICA

13° COMMISSIONE PERMANENTE TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI

AUDIZIONE 15 GENNAIO 2014

**Premessa**

ANITEC – Associazione Nazionale Industrie Informatica, Telecomunicazioni ed Elettronica di Consumo – rappresenta le imprese operanti in Italia in attività industriali connesse alle tecnologie delle Telecomunicazioni, dell'Informatica (ICT), dell'Elettronica di Consumo (CE), degli Apparat per Impianti d'Antenna e degli Apparecchi Misuratori Fiscali. Anitec è socia diretta di Confindustria e aderisce a Confindustria Digitale; a livello europeo è membro di Digital Europe, l'associazione europea che raggruppa tutte le associazioni ICT e CE a livello europeo.

Anitec è pertanto, l'associazione di categoria che rappresenta i produttori e/o importatori di apparati soggetti obbligati alle previsioni di cui alla Direttiva 2012/19/UE.

La Direttiva sui rifiuti elettronici ed elettrotecnici ha avuto un enorme impatto sul nostro settore sia in termini economici che gestionali: le aziende infatti sono sempre più attente, già in fase di progettazione alla eco-compatibilità dei loro prodotti e all'utilizzo sempre più frequentemente di una gestione aziendale che implementi una economia circolare.

Sin dalla trasposizione della Direttiva 2002/96/CE rileviamo che l'industria ha contribuito a costruire il sistema Italiano della gestione del fine vita delle apparecchiature elettroniche ed elettrotecniche, che ha riguardato risultati molto significativi in questi anni di operatività in termini di tasso di raccolta, costi per lo smaltimento e benefici per l'ambiente. Dal 2008, anno di avvio del sistema al 2011, infatti, il tasso di raccolta è sensibilmente aumentato passando da 1,1 kg/abitante ai 4,29 kg/abitante, l'eco-contributo (2009,2010,2012) è stato ridotto e infine è stato generato un risparmio nel rilascio di CO<sub>2</sub> nell'atmosfera.

**ANITEC**

Il testo del Decreto Legislativo appare nel complesso un testo equilibrato e in linea generale rispondente alle indicazioni espresse nella Direttiva di refusione, ma risultano ancora elementi di criticità in alcuni articoli del decreto e che qui di seguito vorremmo analizzare al fine anche di fornire le nostre proposte di emendamento.

### **Ritiro dei RAEE conferiti nei centri di raccolta Art. 15**

Le formulazioni dell'articolo 15 comma 5° e del successivo articolo 16 destano preoccupazioni all'industria in quanto prevedono che gli accordi di programma, implementati con grande soddisfazione da tutte le parti dal 2005, con i quali vengono disciplinati aspetti particolarmente rilevanti sotto il profilo economico per i produttori di AEE (tra cui i "premi di efficienza") possano essere definiti anche senza accordo tra le parti.

Pur comprendendo che la norma ha lo scopo di tutelare l'efficienza e l'organizzazione delle amministrazioni locali, non si può non far rilevare come pur avendo l'accordo di programma natura privatistica, la bozza di provvedimento preveda che in caso di mancata stipula, lo stesso venga discusso e sottoscritto dai Ministeri Ambiente e Sviluppo Economico per conto dell'industria. Tale disposizione appare incoerente con la natura privatistica dell'accordo di programma.

Desti in questo senso grande preoccupazione quanto è stato esposto nella nota illustrativa in merito all'articolo de quo quando afferma che il secondo comma dell'articolo 15 risponderebbe a quanto disposto dal considerando 23 della Direttiva ovvero che lo strumento per *incoraggiare i produttori ad assumersi la piena responsabilità per la raccolta dei RAEE, in particolare finanziandone la raccolta, anche nel caso di RAEE prodotti dai nuclei domestici, lungo tutta la catena dei rifiuti*, sia l'accordo un programma.

Rileviamo che Il considerando non può essere letto senza quanto esplicitato nell'articolo 12 della direttiva che prevede questa "estensione" di responsabilità solo in forma residuale e se ritenuta del caso da parte degli Stati Membri.

Pertanto, poiché i produttori già si rendono parte attiva nella stipula degli accordi di programma e già sostengono per intero il finanziamento dei costi della logistica e della raccolta secondaria e del trattamento di tutti i RAEE conferiti ai centri di raccolta, non si ritiene opportuno che un "incoraggiamento" del tutto residuale rispetto alla responsabilità già affidata ai produttori venga potenzialmente "tramutato" in un obbligo.

### **Trattamento dei RAEE**

Per quel che riguarda, poi, la fase di trattamento dei RAEE, si ritiene utile sottolineare l'esigenza che il trattamento adeguato, in base alla Direttiva, deve essere assicurato da TUTTI gli impianti (non solo da quelli convenzionati con i produttori tramite i Sistemi collettivi). Esso deve garantire la rimozione ed il controllo dei fluidi e dei componenti pericolosi, ma anche il raggiungimento documentato degli obiettivi



minimi di recupero/riciclaggio, nel rispetto di determinati requisiti tecnici, utilizzando le migliori tecniche disponibili. Il raggiungimento di tali obiettivi è posto a carico dei Produttori secondo il principio della responsabilità estesa.

Il monitoraggio e la vigilanza costante sulle performance è un elemento che non può e non deve essere sottovalutato, pena l'abbassamento del livello qualitativo oggi raggiunto e i gestori degli impianti che hanno come obiettivo quello di ridurre i costi per il trattamento, potrebbero essere tentati di farlo a scapito del raggiungimento complessivo degli obiettivi di recupero e riciclaggio concentrandosi sul recupero delle sole frazioni a maggior valore aggiunto.

Oggi l'accreditamento e la qualificazione degli impianti hanno già trovato una loro applicazione in forma volontaria grazie all'Accordo sul trattamento stipulato tra CdC RAEE e le varie associazioni degli impianti di recupero e riciclo RAEE (previsto dall'art. 10, comma 2, lett. c) del Decreto 25 settembre 2007, n. 185). Tuttavia l'obbligo di utilizzo di impianti accreditati oggi vale unicamente per i Sistemi Collettivi. In aggiunta, diversi Sistemi Collettivi già applicano propri processi di audit presso gli impianti, sulla base di parametri qualitativi e ambientali. Ovviamente la presenza dell'autorizzazione è il primo requisito che viene richiesto ad un impianto per poter essere qualificato. Per questi motivi si ritiene che **la qualificazione di tutti gli impianti di trattamento RAEE sia lo strumento necessario per coniugare mercato e qualità del trattamento.** La verifica di qualità potrebbe essere demandata al Centro di Coordinamento o in alternativa, al Comitato di Vigilanza e Controllo.

## CONSIDERAZIONI SULL'ARTICOLATO

### Articolo 7 – Preparazione per il riutilizzo e riutilizzo

#### Comma 1

Non è chiaro chi ha l'obbligo di avviare prioritariamente i RAEE ai centri accreditati.

#### Comma 2

E' sottintesa un'attività di cernita per separare i RAEE destinati a trattamento da quelli destinati al riutilizzo, che i centri di raccolta non sono di norma autorizzati ad effettuare, né hanno conoscenze tecniche e capacità professionali per farlo.

### Articolo 10 – Sistemi collettivi

#### Comma 1

Si propone di eliminare il secondo periodo. Se i Sistemi Collettivi devono soddisfare l'esigenza della responsabilità estesa del Produttore, che è anche se non prevalentemente una



responsabilità finanziaria, non si capisce perché agli stessi possano partecipare anche soggetti diversi dai produttori.

## **Articolo 15 - Ritiro dei RAEE conferiti nei centri di raccolta**

Si propone lo stralcio della lettera e) al terzo comma dell'articolo 15: così formulato imporrebbe a carico dei produttori un ulteriore onere non determinabile afferente in ogni caso, alla raccolta primaria.

Per quanto esposto in premessa si propone a soppressione del comma 5 dell'articolo 15, che recita: *"In caso di mancata stipula dell'accordo di cui al comma 2 nei termini previsti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invita le parti a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali, senza esito positivo, provvede direttamente di concerto con il Ministro dello sviluppo economico"*.

In alternativa dovrebbe essere riformulato nei seguenti termini:

*"In caso di mancata stipula dell'accordo di cui al comma 2 nei termini previsti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed il Ministero dello sviluppo economico, di concerto, invitano le parti a trovare un'intesa sotto il loro coordinamento. Nelle more della consultazione, ed in attesa della stipula del nuovo accordo restano validi gli attuali accordi di programma intercorrenti tra le parti."*

## **Articolo 16 - Ritiro e trasporto dei RAEE conferiti presso i distributori**

### **Comma 2**

Tale comma, incomprensibilmente, non prevede il coinvolgimento formale delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dell'industria della produzione, coinvolgimento che risulterebbe, invece, indispensabile e più coerente sia in considerazione del ruolo e della responsabilità che la Direttiva riconosce in primo luogo ai produttori, sia in quanto il Centro di coordinamento non possiede rappresentanza istituzionale dei produttori, essendo quest'ultimo meramente un organo operativo.

### **Comma 3**

Il comma presenta gli stessi errori giuridici del comma 5 dell'articolo 15, in quanto in esso richiamato nell'ultimo periodo: Si richiamano a tal fine tutte le considerazioni e le critiche precedentemente espresse in premessa per l' art. 15 comma 5.

Si propone pertanto lo stralcio del comma in parola. nella denegata ipotesi in cui si decidesse di mantenerlo, se ne chiede la sua riformulazione nei termini proposti precedentemente per il comma quinto e cioè:

*"In caso di mancata stipula dell'accordo di cui al comma 2 nei termini previsti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed il Ministero dello sviluppo economico, di concerto, invitano le parti a trovare un'intesa sotto il loro coordinamento.*

*Nelle more della consultazione, ed in attesa della stipula del nuovo accordo restano validi gli attuali accordi di programma intercorrenti tra le parti."*

### **Articolo 18 – Trattamento adeguato**

#### **Comma 4**

Si propone di aggiungere in fondo, *"Nell'attesa dell'emanazione di detto decreto, si applicano gli accordi conclusi ai sensi dell'art. 33, comma 6, lettera g) al fine di assicurare omogenei livelli di trattamento e qualificazione a tutti gli impianti di settore"* (v. motivazioni in premessa).

### **Articolo 19 – Obiettivi di recupero**

#### **Commi 5 e 6**

I commi richiamati operano una distinzione incomprensibile fra impianti di trattamento e impianti di recupero, riciclaggio e preparazione per il riutilizzo, assolutamente inapplicabile. Gli obiettivi devono essere raggiunti e dimostrati da ogni impianto sulla base di uno specifico bilancio di materia fra peso di RAEE in ingresso, sommatoria di tutti i flussi in uscita destinati ad operazioni di recupero e riciclaggio, sommatoria di tutti i flussi in uscita destinati ad operazioni di smaltimento, sommatoria degli eventuali flussi di materiali diversi dai rifiuti, identificazione delle perdite di linea. La Direttiva non fa riferimento a due fasi distinte, appunto, di trattamento adeguato e di riciclaggio e recupero, semmai fa riferimento alla "messa in sicurezza" come fase prodromica, ma non distinta, da quella di riciclaggio/recupero.



Questa seconda parte può essere completata solo grazie ad una logica di filiera: ad esempio, il recupero delle "terre rare", ma anche dei metalli preziosi, può essere assicurato (vista la minima quantità presente nelle singole apparecchiature) solo in una logica di filiera che consenta di raggiungere le masse critiche necessarie ad assicurare la economicità ed efficienza del sistema.

#### **Articolo 26- informazione agli utilizzatori**

Al fine di favorire il consumatore con le informazioni dovute si suggerisce di poter fornire tali informazioni anche su supporto informatico o sul sito del produttore.

#### **Articolo 27- informazione agli impianti di trattamento**

Al fine di agevolare i produttori e gli impianti di trattamento dell'unione eu si chiede che le informazioni richieste possano essere fornite in italiano o almeno in una delle lingue dell'unione europea.

#### **Articolo 28- marchio identificazione del produttore**

Al fine di agevolare e ridurre i costi per le imprese si chiede che possa essere utilizzata la norma tecnica EN 50419 e quindi l'utilizzo della barra scura sotto il simbolo al posto della data; pertanto la barra scura sotto il simbolo dovrebbe essere intesa come facoltativa e non obbligatoria, in alternativa alla identificazione della data successiva al 13/08/1959.

#### **Articolo 33 – Centro di coordinamento**

Si pone l'esigenza, per poter garantire pari condizioni di tutela ambientale e di mercato, che gli impianti di trattamento iscritti all'elenco tenuto dal CdC assicurino nel tempo il rispetto dei requisiti necessari per poter esercitare l'attività di trattamento previsti dal decreto. Pertanto, appare necessario attribuire al CdC, incaricato della tenuta dell'elenco degli impianti, o ad altro organo di vigilanza, il compito di una verifica costante sul mantenimento di detti requisiti.

#### **Comma 2**

Si propone quindi di aggiungere in fondo: *"Detta iscrizione è mantenuta a seguito della verifica periodica, da parte del CdC, anche mediante il ricorso ai soggetti di cui al comma 6, del possesso dei requisiti di cui agli articoli 18 e 20."*

#### **Comma 5**

Per le stesse motivazioni espresse in premessa, si chiede inoltre di ripristinare la lettera d) presente in una precedente bozza del decreto:



*"monitorare l'utilizzo, da parte degli impianti di trattamento e recupero dei RAEE, delle migliori tecniche di trattamento, recupero e riciclo disponibili."*

**IN ALTERNATIVA**, inserire tra i compiti del Comitato di vigilanza e controllo, di cui all'art. 35, comma 1:

*"e-bis) vigila, con il supporto del Centro di coordinamento, sull'applicazione delle migliori tecniche disponibili e sul rispetto dei requisiti di cui agli artt. 18 e 20, da parte degli impianti di trattamento adeguato".*

## **Articolo 34 - Informazioni al Centro di coordinamento**

### **Comma 1**

Tra i soggetti tenuti ad inviare le comunicazioni inerenti i quantitativi e le tipologie di RAEE gestiti occorre reintrodurre i centri di raccolta dei RAEE domestici, come nella precedente bozza. Ciò perché, in mancanza dei dati sulla raccolta, non sarà possibile al Centro di coordinamento adempiere a quanto previsto dall'art. 33, comma 6, lett. e) ed f) (ovvero raccogliere e rendicontare ad ISPRA, anche ai fini del calcolo del tasso di raccolta, i dati relativi alla raccolta ed al trattamento sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dell'art. 34): il tasso di raccolta infatti, in conformità a quanto previsto dalla direttiva all'art. 7, deve essere comprensivo anche dei dati sulla raccolta differenziata.

Si propone quindi di aggiungere la seguente lett. b-bis): *"b-bis) dati inerenti i RAEE gestiti dai centri e sistemi di raccolta di cui all'art. 12, comma 1, lettere a) e b)."*

## **Articolo 35 - Comitato di Vigilanza e Controllo**

### **Comma 1 lett. i)**

**Il riferimento normativo corretto è l'art.31 comma 2.**

### **Comma 2**

Il comma non appare adeguatamente allineato alle disposizioni della Direttiva 2012/19/UE, la quale, al ventitreesimo considerando, afferma: *"[...] Tutti i produttori esistenti dovrebbero condividere la responsabilità del finanziamento della gestione dei rifiuti storici nell'ambito di regimi di finanziamento collettivi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i costi. I regimi di finanziamento collettivi non dovrebbero avere l'effetto di escludere i produttori di nicchie di mercato e con ridotti volumi di produzione, gli importatori e i nuovi arrivati. I*



***regimi collettivi potrebbero prevedere oneri differenziati a seconda della facilità con cui è possibile riciclare i prodotti e le materie prime secondarie di valore in essi contenute. [...]***

Vista l'assenza di tale previsione nel testo dello schema di decreto legislativo, si richiede una riformulazione dell'intero comma nei seguenti termini:

***" Con apposita delibera, il Comitato definisce i criteri di determinazione delle quote di mercato di cui alla lettera c) del comma 1, anche in considerazione, ove possibile, del diverso impatto ambientale delle singole tipologie di AEE e prevedendo appositi coefficienti in funzione della facilità con cui è possibile riciclare i RAEE appartenenti ad uno stesso raggruppamento e valorizzare le materie prime secondarie in essi contenute. Le quote sono comunicate ai produttori di AEE mediante il sito [www.registrorae.it](http://www.registrorae.it), previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Ai fini della definizione delle quote di mercato, il Comitato di vigilanza si avvale del Centro di coordinamento".***

## **Articolo 38 - Sanzioni**

### **Comma 9**

Si propone di aggiungere, dopo *"in caso di mancata registrazione"*: *"ovvero qualora il Centro di Coordinamento accerti il venir meno dei requisiti per l'iscrizione,"*.

La sanzione consistente nella revoca dell'autorizzazione dovrebbe applicarsi non solo nel caso della mancata iscrizione dell'impianto di trattamento al CdC, ma anche nel caso del venir meno, successivamente all'iscrizione, dei requisiti per l'iscrizione stessa.

## **Articolo 40 –Disposizioni transitorie e finali**

Si chiede di prevedere un periodo transitorio anche per l'adeguamento delle informazioni richieste ai sensi dell'art.26,1.L'industria infatti necessita di tempi tecnici per le opportune modifiche della documentazione o manuali .





*ANITEC, Associazione Nazionale Industrie Informatica, Telecomunicazioni ed Elettronica di Consumo, aderente a Confindustria e socio fondatore della Federazione Confindustria Digitale, è l'organismo di categoria che riunisce le imprese operanti in Italia in attività industriali e servizi connessi alle tecnologie delle Telecomunicazioni, dell'Informatica, dell'Elettronica di Consumo, degli Apparatati per Impianti d'Antenna e degli Apparecchi Misuratori Fiscali. Anitec è il partner italiano di DigitalEurope, l'associazione europea dell'ICT.*

**SOCI ANITEC** 3MITALIA SPA, 3TSOLUTIONS SRL, ADB BROADBAND SPA, ALCATEL - LUCENT ITALIA SPA, APPLE ITALIA SRL, AURIGA SPA, AUTECH SRL, BFT SPA, CARD MANIA MULTIMEDIA SRL, CISCO SYSTEMS (ITALY) SRL, COBRA SPA, CORIANT SRL, CTE INTERNATIONAL SRL, DELL SPA, ELCA ELECTRONIC SYSTEM SRL, ELETTROMEDIA SRL, EMME ESSE SPA, EPSON ITALIA SPA, ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA, FITRE SPA, FRACARRO RADIOINDUSTRIE SPA, GRUPPO INDUSTRIALE VESIT SPA, HAIER TRADING EUROPE SRL, HEWLETT PACKARD ITALIANA SPA, ICT CONSULTING SPA, IDS SPA, INTEK SPA, LOEWE ITALIANA SRL, MARCUCCI SPA, MELICONI SPA, MOTOROLA SOLUTIONS SPA, MULTILOGISTICS SPA, NCR ITALIA SPA, NEC ITALIA SPA, NETGEAR INTERNATIONAL INC., NOKIA SOLUTION AND NETWORKS ITALIA SPA, OLIDATA SPA, oMICRON INDUSTRIALE SRL, PANASONIC ITALIA SPA, PRISMA ENGINEERING SRL, QUALTA SPA, RCF SPA, RCH SPA, RITAR SPA, SAGEMCOM ITALIA SRL, SAIET TELECOMUNICAZIONI SPA, SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA, SELEX ES SPA, SELTA SPA, SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA, SIM2 MULTIMEDIA SPA, SIRTU SPA, SONY EUROPE LIMITED, SONY MOBILE COMMUNICATIONS ITALY SPA, TECNOLAB DEL LAGO MAGGIORE SRL, TELE SYSTEM ELECTRONIC SPA, TELESPAZIO SPA, TOSHIBA EUROPE GMBH, TP VISION ITALY SRL, WOOX INNOVATIONS ITALY SRL, ZTE ITALY SRL.